

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
MANUTENZIONE DEL VERDE
DI LOTTO 4**

oooooooooooooooooooo

PROCEDURA APERTA 11/SAPNA/2022 – CIG 9553177B0B

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 7 novembre 1960 C.F. GRGGRL60S07F839I, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133, Napoli, codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, che rappresentata nella sua qualità di Amministratore Unico e di seguito nel presente atto denominato semplicemente il Committente;

E

VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. (P.IVA 05145331210 iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. NA-736055) con sede legale in Melito di Napoli (NA) al Corso Europa 239 in persona dell'Amministratore Unico Sig. Salvatore Trotta domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Appaltatore);
Congiuntamente definite Parti

Premesso

- 1) che l'Appaltatore che sottoscrive il presente accordo quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara e nella propria offerta;
- 2) che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.A.P.NA. S.p.A. nei confronti dell'Appaltatore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità per l'emissione degli ordinativi di prestazione nei quali verranno specificati quantità e tipologie delle prestazioni da eseguire;
- 3) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente accordo quadro e da tutta la documentazione di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

- a) Disciplinare Tecnico/Capitolato Tecnico;

- b) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- c) DUVRI fornito in gara.

1.2 Il presente Accordo quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo quadro e dalla documentazione di gara innanzi elencati;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

1.3 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Committente** si intende la società S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** si intende la società VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **accordo quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli ordinativi di prestazione;
- d) per **ordinativo di prestazione** si intende l'ordinativo emesso dal Committente, in esecuzione del presente accordo quadro, con il quale si dispone che l'Appaltatore dia avvio alle prestazioni affidate. L'ordinativo di prestazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - le prestazioni da eseguire sia per la parte a corpo che per la parte a misura (n. interventi da eseguire);
 - il luogo di esecuzione delle prestazioni;
 - la data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni ed (eventuale) termine di ultimazione delle stesse come da cronoprogramma concordato;
 - il nominativo del RUP e del DEC (qualora diverso dal RUP).

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i servizi di manutenzione del verde, di cui al lotto 4 relativo alle Discariche in gestione alla Stazione Appaltante in conformità alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo, nel disciplinare tecnico e in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con l'emissione, da parte del Committente, di appositi ordinativi di prestazione.

2.2 Il Committente invia l'ordinativo di prestazione, sottoscritto digitalmente, all'Appaltatore che provvederà a firmarlo digitalmente, in segno di accettazione, e a reinoltrarlo via pec al Committente entro 3 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine l'ordinativo di prestazione si intende accettato.

2.3 L'ordinativo di prestazione deve contenere le seguenti informazioni:

- le prestazioni da eseguire sia per la parte a corpo che per la parte a misura (n. interventi da eseguire);
- il luogo di esecuzione delle prestazioni;

- la data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni ed (eventuale) termine di ultimazione delle stesse come da cronoprogramma concordato;
- il nominativo del RUP e del DEC (qualora diverso dal RUP).

2.4 La stipula del presente accordo quadro tra il Committente e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ordinativi di prestazione che possono essere emessi in futuro. La decisione del Committente di addvenire o meno all'emissione degli ordinativi di prestazione del presente accordo quadro avrà carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Committente all'emissione degli ordinativi di prestazioni né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo di dare esecuzione, fino a concorrenza del predetto importo massimo, agli ordinativi di prestazioni emessi dal Committente durante il periodo validità ed efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora il Committente non dia luogo agli ordinativi di prestazione o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa.

2.5 L'affidamento, ex lege, della gestione degli impianti di T.M.B. di rifiuti/S.T.I.R., siti e discariche ad altro soggetto giuridico comporta il recesso del Committente dal presente accordo quadro, come specificato al successivo art. 11, punto 11.3.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi affidati a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro, nel disciplinare tecnico, nell'ordinativo di prestazione e in tutta la documentazione di gara;
- b) ad eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento degli ordinativi di prestazione;
- c) ad osservare nell'esecuzione dei servizi tutte le norme di legge e di regolamento e tutte le disposizioni vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro;
- d) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP con appositi ordini di servizio;
- e) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità per l'esecuzione dei servizi affidati;
- f) a comunicare tempestivamente al Committente ogni variazione della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente accordo quadro e nei relativi ordinativi di prestazione i, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- g) a comunicare al Committente ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- h) a comunicare al DEC, prima dell'inizio delle prestazioni, i dati identificativi del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, a predisporre un registro delle presenze giornaliere del medesimo personale e ad attenersi ad ogni altra disposizione in materia di personale prevista dal Disciplinare Tecnico;
- i) a provvedere alla pulizia delle aree interessate dagli interventi ed al conseguente trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente, trasmettendo al DEC la quarta copia del formulario identificativo dei rifiuti attestante l'avvenuto smaltimento degli stessi;
- l) a trasmettere al DEC un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con riferimento ad ogni ordinativo di prestazione, contenente l'indicazione della tipologia di interventi eseguiti e del numero e dell'ubicazione degli alberi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di potatura;
- m) a comunicare tempestivamente al Committente, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili nonché a comunicare al Committente ogni eventuale variazione intervenute, in vigenza del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016;
- n) a nominare un responsabile del servizio, quale referente del Committente, come meglio dettagliato nel disciplinare tecnico.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PRESTAZIONE

4.1 Il Responsabile del Procedimento, con riferimento ad ogni ordinativo di prestazione, ha autorizzato il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione, come da verbale del 18 aprile 2023.

4.2. Il Committente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio attraverso apposito provvedimento.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – APPALTO A CORPO E APPALTO A MISURA

5.1 L'importo complessivo del presente accordo quadro lotto 4 è di Euro 1.018.555,20 di cui Euro 600,00 per oneri connessi alla sicurezza, oltre IVA ed eventuali oneri di legge. Il presente accordo quadro viene stipulato:

- 1) a misura per le prestazioni riportate nella Tabella 1 *“attività di potatura specie arboree- Servizio computato a misura”* del paragrafo 6 del disciplinare tecnico;
- 2) a corpo per le prestazioni riportate nella Tabella 2 *“servizio computato a corpo con le percentuali dei singoli corpi d'opera”* del paragrafo 6 del disciplinare tecnico.

5.2 I servizi oggetto del presente accordo quadro, affidati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi ordinativi di prestazione, saranno compensati in parte a corpo ed in parte a misura. Il ribasso percentuale offerto del 68,75% viene applicato agli importi di cui alle Tabelle 1 e 2 innanzi richiamate. Detti importi sono al netto dell'IVA.

5.3 Per le prestazioni da contabilizzare a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. L'importo delle prestazioni a corpo comprende qualsiasi materiale, manodopera, accessorio ed ogni altra spesa occorrente, anche se non espressamente prevista, per la relativa esecuzione a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel disciplinare tecnico. Per le prestazioni da contabilizzare a misura l'importo da liquidare all'Appaltatore è determinato in funzione del numero di prestazioni effettivamente richieste e fornite e del relativo prezzo unitario. I prezzi unitari pattuiti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente accordo quadro e si intendono comprensivi qualsiasi materiale, manodopera, accessorio ed ogni altra spesa occorrente, anche se non espressamente prevista, per la relativa esecuzione a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel disciplinare tecnico. E' esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ. fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo in materia di revisione prezzi.

Revisione Prezzi

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 lett. a) della Legge 25/2022 (di conversione del Decreto Legge n. 4/2022) a partire dalla seconda annualità di durata (quindi a partire dal 13° mese di durata dell'accordo quadro) i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base del prezzario aggiornato e vigente della Regione Campania, opere pubbliche, al momento della presentazione dell'istanza di revisione prezzi. A tal riguardo si rappresenta che l'importo presunto a base di gara di ciascun lotto è stato calcolato utilizzando il Prezzario Regione Campania Opere Pubbliche 2022. Resta inteso che la revisione prezzi non ha efficacia retroattiva e viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante.

Qualora gli aggiornamenti dei suddetti prezzari non siano disponibili, la Stazione Appaltante provvede, sempre su istanza scritta della parte interessata, alla revisione dei prezzi contrattuali. La rivalutazione avviene sulla base della variazione dell'indice FOI, rilevato dall'ISTAT nel mese di presentazione dell'istanza, rispetto al 1° mese di durata dell'accordo quadro. La revisione dei prezzi può essere richiesta, una sola volta, per ciascuna annualità di durata dell'accordo quadro. Per il primo anno dell'accordo quadro, i prezzi sono fissi ed invariabili.

ARTICOLO 6 - DURATA

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 36 mesi dal 18 aprile 2023, data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio in via d'urgenza (Prot. 5065 del 19 aprile 2023). Entro il termine di scadenza, il Committente può emettere ordinativi di prestazione, nei limiti dell'importo massimo previsto dal presente accordo quadro, pari ad 1.018.555,20. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi ordinativi di prestazioni tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.

6.2 Le Parti convengono che:

- a) qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di servizi richiesti con appositi ordinativi di prestazione precedentemente emessi, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dei predetti servizi;
- b) qualora allo scadere del termine di 36 mesi non sia esaurito l'importo massimo di cui al precedente articolo 5, il Committente si riserva di prolungare la durata del presente accordo quadro fino all'esaurimento del predetto importo massimo di spesa agli stessi patti e condizioni senza che

l'Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi e/o oneri (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione prezzi).

ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

7.1 Acconti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto adotta, in relazione a ciascun ordinativo di prestazione, lo stato di avanzamento dei servizi, con cadenza trimestrale, previo accertamento delle prestazioni eseguite, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente accordo quadro, nel disciplinare tecnico e nell'ordinativo di prestazione. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo da liquidare (indicando le prestazioni eseguite a corpo e quelle eseguite a misura nonché gli oneri della sicurezza ecc.) e gli acconti già corrisposti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei servizi e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

7.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi oggetto del presente accordo quadro (es. allo scadere dei 36 mesi oppure nel momento in cui si esaurisce l'importo contrattuale), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi, inviandolo al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

7.3 Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente accordo quadro sono soggetti a verifica di conformità finale (che riguarda tutti gli ordinativi di prestazione emessi dal Committente durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro) per accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo quadro, nel disciplinare tecnico e nei singoli ordinativi di prestazione. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. La verifica di conformità viene svolta in base quanto previsto nel disciplinare tecnico.

7.3 Pagamenti acconti e pagamento rata di saldo

I pagamenti relativi agli acconti sono effettuati, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Su ogni pagamento viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs n.50/2016.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento della rata di saldo relativa ai servizi svolti in esecuzione dell'ultimo ordinativo di prestazione emesso dal Committente, allo svincolo della cauzione definitiva ed allo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Il pagamento della rata di saldo è effettuato, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'emissione del certificato della verifica di conformità.

7.4 Il pagamento è sempre subordinato:

a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente Accordo Quadro;

b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

A far data dal 1 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi alle prestazioni rese per il Committente, dovranno essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. Il “*codice destinatario*” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 Il Committente si riserva di applicare all'Appaltatore le penali previste all'art. 13 del disciplinare tecnico.

8.2 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta del Committente nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.

8.3 L'Appaltatore autorizza sin d'ora il Committente, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali.

8.4 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

8.5 Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva con obbligo di reintegrarla.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'APPALTATORE

9.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dal Committente.

9.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice, il Committente risolve il presente accordo quadro o il singolo ordinativo di prestazione, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;

b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;

- c) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- d) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- e) in caso di subappalto non autorizzato.

10.2 Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente accordo quadro o il singolo ordinativo di prestazione nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) nel caso di illegittima sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Disciplinare Tecnico in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- d) in caso di malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- e) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto disposto dall'art 106 del D. Lgs n. 50/2016;
- f) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- g) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del presente contratto.

In tali ipotesi il Committente comunica all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

10.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo ordinativo di prestazione per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo ordinativo di prestazione comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte del Committente tante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito

10.4 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura aperta 11/SAPNA/2022 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal paragrafo 21 del disciplinare di gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro. In tal caso, il presente accordo quadro può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore è subordinata alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania n. 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, pertanto, l'individuazione, da parte dell'Ente di Ambito, del nuovo gestore del servizio integrato determina

la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro. In tal caso, il presente accordo quadro può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 11 – RECESSO

11.1 Il Committente può recedere in qualunque tempo dal presente accordo quadro o dal singolo ordinativo di prestazione sia dai singoli ordinativi di prestazione ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 previo il pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, il Committente prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità degli stessi.

11.2 Il Committente ha, inoltre, diritto di recedere per giusta causa dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore.

11.3 Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, anche nei seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) soppressione, chiusura dell'impianto e/o passaggio dello stesso ad altro gestore, senza che l'Appaltatore possa accampare alcun diritto di risarcimento.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da Finanziaria Romana S.p.A. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. 06/01/21/3155579, con scadenza il 31 maggio 2026.

12.2 È facoltà del Committente disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo ordinativo di prestazione. Il Committente ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte del Committente, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento,

la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del Committente e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare al Committente (prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche il Committente ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a 3.000.000,00 per ogni evento dannoso. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'aggiudicatario. Nel caso di giudizio il Committente dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le caratteristiche di cui sopra. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a produrre un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente accordo quadro. L'appendice deve contenere il vincolo nei confronti del Committente e la previsione che per terzi si intendono anche i dipendenti di quest'ultimo.

13.3 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera il Committente dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare "lavorazioni di manutenzione del verde nei limiti di legge dell'art. 105".

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal Committente. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 18.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Appaltatore deve trasmettere: a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

14.3 Il Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

14.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti. A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare al Committente l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del 27 Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. Il Committente provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza il Committente a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

14.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

14.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

14.7 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 2 ultimo capoverso, del Codice ha l'obbligo di comunicare al Committente tutti i sub contratti per l'esecuzione del presente contratto, prima della relativa sottoscrizione, nonché il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì

fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

15.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

15.2 I pagamenti eseguiti dal Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG del presente contratto.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: IT10B0303274791010000007656 nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso Sig. Salvatore Trotta C.F. TRTSVT84A09F839D. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

18.2 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal Committente e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre il Committente ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando il Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi ordinativi di prestazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI

21.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

21.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

21.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presente accordo quadro e quanto previsto nel disciplinare tecnico prevale quanto previsto nell'accordo quadro.

21.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

21.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

Data

Firma